



Prot. n.17/25 Bari, 05/06/2025

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Ing. Eros **MANNINO**

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Alla Direzione Centrale Risorse Umane

Dott.ssa Maddalena **DE LUCA**

dc.risorseumane@cert.vigilfuoco.it

Alla Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale

Prefetto Roberta **LULLI**

dc.affarigenerali@cert.vigilfuoco.it

Ufficio III – Affari legali e contenzioso

Viceprefetto Dott.ssa Loredana **MARTINI**

ag.capoufficioaffarilegali@cert.vigilfuoco.it

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia

Dott. Ing. Michele MAZZARO

dir.puglia@cert.vigilfuoco.it

Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio RR.SS

Dott. Renata **CASTRUCCI**

Oggetto: Chiarimenti modalità di fruizione permessi retribuiti Legge 104/92. – SOLLECITO

In riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Organizzazione Sindacale riceve numerose segnalazioni dai propri rappresentanti sindacali territoriali riguardo l'interpretazione della legge 104/92 riconosciuta dai dirigenti del Corpo.

Nello specifico, si riscontra discordanza rispetto alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti, negando di fatto la fruizione dei permessi in oggetto per una durata equivalente al turno di servizio di 12 ore, nonostante la previsione della norma sia riferita in maniera inequivocabile alla giornata lavorativa.

La questione è stata disciplinata dalla Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione 8/2008, che fornisce indicazioni operative sulle novità introdotte dal Decreto Legge 112/2008 (Legge 6 agosto 2008, n.133). La Circolare 8/2008 va letta congiuntamente alla precedente n. 7 che, in alcuni passaggi, era più restrittiva proprio sugli aspetti relativi alla frazionabilità dei permessi giornalieri.

La Circolare conferma quanto previsto dalla Legge 104/1992 e ribadito nel corso degli anni da numerose Circolari: il lavoratore disabile, in possesso di certificazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) ha diritto alternativamente a due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l'orario è inferiore alle 6 ore giornaliere) o a tre giorni di permesso lavorativo al mese.

Il limite delle 18 ore mensili previsto dalla Legge 133/2008, precisa il Ministero, è da prendere in considerazione solo nel caso in cui i tre giorni vengano frazionati in ore.

La stessa considerazione riguarda i lavoratori che assistano familiari (coniuge o parenti e affini fino al terzo grado) con handicap grave.

Il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui il dipendente pubblico decida di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensili. In tutti gli altri casi, lo esplicita chiaramente il Ministero, non va attribuito alcun limite di ore.

Pertanto, il lavoratore che sceglie di fruire dei permessi di tre giorni di lavoro, il cui orario corrisponda ad un totale superiore alle 18 ore, non può essere limitato.

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede che venga fornita opportuna comunicazione alle strutture centrali e territoriali del CNVVF affinché si chiarisca che il personale che svolge turni di lavoro di 12 ore può usufruire di tre permessi che coprano l'intero turno.

Nell'attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore Regionale

(Componente Esecutivo Nazionale)

FP CGIL VVF

Tobia MORELLI

Il Segretario Regionale

FP CGIL PUGLIA

Dario CAPOZZI ORSINI